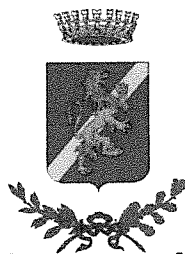




Via Roma1,
33079 Sesto al Reghena
tel. +39 0434 693935
fax +39 0434 693912
P.IVA. 00254030935
codice fatt. elett. UF4IMI



Comune di
SESTO AL REGHENA
Provincia di Pordenone
Ufficio del Personale



Le Vie dell'Abbazia

EMAIL affarigenerali@com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
com-sesto-al-reghena.regione.fvg.it
PEC comune.sestoalreghena@certgov.fvg.it
C.F. 80003970938
www.comune.sesto-al-reghena.pn.it

prot. PEC

lì, 11/01/2022

Al Sindaco del Comune di VALVASONE ARZENE
dott. Markus Maumair
Piazza Mercato, 1
33098 VALVASONE ARZENE

e, p.c.

Al dott. Stefano PADOVAN
SEDE

OGGETTO: Autorizzazione per lo svolgimento di un incarico ai sensi dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005).

IL SINDACO

Richiamata, da ultimo, la nota n. 13552 del 24 dicembre 2020, con la quale il responsabile del Servizio Affari Generali – Servizi alla Persona dott. Stefano PADOVAN, è stato autorizzato a svolgere un incarico ex art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, al di fuori del normale orario di lavoro e per un numero di quattro ore settimanali, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 presso il Comune di Valvasone Arzene;

Vista ora la nota pervenuta in data 30.12.2020 e registrata al n. 14844 di protocollo, con la quale il Comune di Valvasone Arzene chiede di prorogare la suddetta autorizzazione per l'anno 2022;

Ricordato che l'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001:

- ai commi 7 e 8, stabilisce che *“i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza....”* e che *“le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi”*;
- al comma 10, stabilisce che *“l'autorizzazione di cui ai commi precedenti, deve essere richiesta all'amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati che intendono conferire l'incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato”*;

Visto l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che prevede: *"i Comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'amministrazione di provenienza"*;

Richiamato il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, UPPA n. 34 del 23/5/2008, nel quale viene espresso il perdurare dell'applicabilità dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004 nonostante le modifiche apportate dalla Legge n. 244/2007 all'art. 36 del D.Lgs n.165/2001 in quanta "normativa speciale" che, nel suo ristretto ambito di applicazione, deroga al principio del dovere di esclusività e del divieto di cumulo degli impieghi ai quali sono soggetti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

Atteso che anche il Consiglio di Stato, Sez. 1^a, con parere n. 2141 del 25/5/2005, ha affermato che la disposizione di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004 è fonte di normativa speciale e, in quanto tale, prevalente ed introduce nel suo ristretto ambito di efficacia una deroga al principio relativo all'unicità del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, espresso dall'art.53, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001 e ss.mm. ed int.;

Considerato che la collaborazione richiesta rientra nel caso specifico di cui all'art. 1, comma 557, della L. n. 311/2004;

Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Visto il *"Regolamento sulla incompatibilità e criteri per le autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi extra istituzionali del personale non dirigenziale del Comune di Sesto al Reghena"* e il *"Codice di comportamento interno dei dipendenti del Comune di Sesto al Reghena"*, approvati con deliberazione giunta n. 54 in data 08.06.2020, esecutiva;

Ritenuto che non vi siano motivi ostativi al rilascio della presente autorizzazione, né ragioni di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico;

Evidenziato che le prestazioni lavorative aggiuntive – nel limite massimo di quattro ore settimanali - dovranno essere svolte fuori dall'orario di lavoro, senza recare pregiudizio al corretto svolgimento del rapporto di lavoro a tempo pieno del dipendente presso il Comune di Sesto al Reghena;

Preso atto del parere favorevole espresso in merito dalla Giunta Comunale nella seduta del 10 gennaio 2022;

Tutto ciò premesso e considerato;

AUTORIZZA

- il responsabile del servizio Affari Generali – Servizi alla Persona dott. Stefano PADOVAN (cat. D p.e. D4), a svolgere un incarico ai sensi dell'art. 1 – comma 557, della L. n. 311/2004 presso il Comune di Valvasone Arzene per l'anno 2022, con decorrenza dalla data del presente provvedimento e per un massimo di 4 ore settimanali.



Il Sindaco
Ing. Marcello Del Zotto